COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

P.le Maestri Campionesi – 22061 CAMPIONE D'ITALIA
TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13 e-mail: segreteria@comunecampione.ch

COVID-19

Si comunica per opportuna conoscenza quanto inviato dalla Prefettura di Como in data 7 novembre, prot. 0041877, in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio di Campione d'Italia

AREA ROSSA

L'art. 3 de] D.P.C.M, riguarda i territori ricompresi nella terza area (area rossa), caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (in cui ricadono attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, secondo l'ordinanza dei Ministro della Salute del 4 novembre 2020), che giustificano prescrizioni ancor più restrittive ("scenario di tipo 4").

MOBILITÀ, ATTIVITÀ MOTOR1A E SPORTIVA (art. 3, comma 4, lett, a) ed e)

Il regime più stringente riguarda innanzitutto il divieto di spostamento, che viene a corrispondere alla massima estensione possibile, in quanto relativo ad ogni forma di mobilità non solo extra ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti fra un comune e un altro, sia quelli all'interno dello stesso comune di domicilio, abitazione o residenza.
Si precisa che nei territori dell'area rossa restano consentiti gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o altra necessità, nonché per le altre cause giustificative indicate dail'art.3, comma 4, lett, a).

Per il cittadino di Campione, come per quello del Cantone Ticino, sarà possibile attraversare il valico doganale di Campione per motivi di tutela dei propri interessi o di comprovata necessità , ad esempio per motivi di salute, lavoro, scuola, spesa, assistenza ai genitori, accesso agli istituti bancari.
Il cittadino dovrà avere sempre con sé sia il documento di identità sia la relativa autocertificazione.

E sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Relativamente agli attraversamenti dei territori inclusi nell'area rossa, la disciplina è del tutto identica a quella commentata a proposito dell'area arancione, a cui perciò si fa rinvio.
Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull'esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell'art. 3.
La partecipazione a manifestazioni pubbliche resta perciò regolata, anche in questi territori, dall'art. 1, comma 9, left i), e soggiace alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate.
Lo stesso dicasi per l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall'arti, comma 9, left p) e q).
In ogni caso, si ribadisce anche per l'area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.
L'utilizzo del modulo di autocertificazione si correla anche allo svolgimento dell'attività motoria e dell'attività sportiva, che restano consentite nei termini e alle condizioni precisate dall'art.3, comma 4, lett. e), fatti salvi i casi in cui lo svolgimento di dette attività in conformità al precetto sia verificabile ictu oculi.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO (art. 3, comma 4, lett. b)

Nei territori dell'area rossa sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali a! dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23

al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla -il cui assunto è valido anche per quelli collocati in area arancione, considerata t'assenza di norme derogatorie al riguardo -in area rossa i mercati, sia coperti che all'aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Il commercio ambulante continua pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell'allegato 23 al d.P.C.M.
Per effetto dei rinvio all'art. 1, comma 9, lett. If), anche nei territori in area rossa i centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni dianzi fornite per l'area gialla e valide anche per l'area arancione.

SERVIZI DI RISTORAZIONE (art.3, comma 4, lett. c)

Tenuto Conto che le disposizioni in tale ambito sono le medesime introdotte dall'articolo 2, comma 4, lett. c), relativamente all'area arancione, si rinvia a quanto illustrato con riferimento a tale ultima disposizione.

CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI, SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA (art.3, comma 4, Iett. d) ed e)

In area rossa tutte le attività di carattere sportivo previste dall'art. 1, comma 9, lett. I) e gli sport di contatto, di cui alla successiva left. g) sono sospesi, senza alcuna eccezione.
Rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per l'area gialla e per l'area arancione, le medesime attività sportive anche se svolte nei circoli all'aperto.
L'attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell'abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine.
L'attività sportiva è consentita esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
Essa può essere svolta, con l'osservanza dei distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE, FORMATIVE E CURRICULARI (art. 3, comma 4, lett. f', e g)

Le attività scolastiche in area rossa sì svolgono esclusivamente con modalità a distanza, a partire dai secondo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

Si potranno svolgere in presenza, come per l'area gialla, le attività didattiche che implichino l'uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall'ordinamento scolastico. La frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è sospesa, fermo restando che tali attività potranno proseguire a distanza.
Specifiche previsioni volte a consentire la modalità in presenza riguardano i corsi di formazione riservati alle professioni mediche e sanitarie.

SERVIZI PER LA PERSONA (art. 3, comma 4, lett. h)

Particolarmente rilevante, tra le altre, è la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.

Vista la criticità del momento si invita la popolazione a voler adottare tutte le cautele e le attenzioni necessarie al fine di contenere il rischio di contagio (utilizzare le mascherine, rispettare il distanziamento sociale, disinfettare frequentemente le mani, evitare assembramenti)

IL SINDACO